

## **TI\_GERICHTE 12.2007.84 vom 7. Februar 2008**

TI Tribunale d'appello, 2008-02-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2007.84](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2007.84)

FR: TI\_GERICHTE 12.2007.84 du 7 février 2008

IT: TI\_GERICHTE 12.2007.84 del 7 febbraio 2008

### **Regeste**

Contratto di lavoro: licenziamento immediato

### **Erwägungen**

#### **E. 7**

febbraio 2008 /lw In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli segretaria: Verda, vicecancelliera sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2005.144 (CL) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città - promossa con istanza

#### **E. 10**

La convenuta prosegue criticando la valutazione del Segretario assessore di considerare le dichiarazioni scritte di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, confermate a sua detta in sede di audizione testimoniale, alla stregua di mere allegazioni di parte. Dalle stesse sarebbe invero emerso che la lavoratrice si rifiutava di comunicare con la convenuta e, in generale, aveva un comportamento indifferente, negativo e sprezzante. Tant'è che l'episodio della sostituzione della camicetta era solo l'ultimo esempio. A comprova di ciò vi è inoltre il fatto che la lavoratrice si è fatta, da subito, rappresentare dal RA 2, rifiutandosi di interloquire direttamente con la datrice di lavoro. Tale atteggiamento costituisce, secondo l'appellante, una mancanza tale da minare profondamente il rapporto di fiducia tra le parti (appello, pag. 14 segg.). Il Segretario assessore ha spiegato che anche se si volesse ritenere come provata la sussistenza di screzi o di problemi di comunicazione tra la lavoratrice e la datrice di lavoro, non è stata invece dimostrata l'effettiva portata e ampiezza tale da giustificare un licenziamento immediato. Al riguardo, il primo giudice ha precisato che le testimoni \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ non hanno avuto modo di constatare un eventuale riprovevole atteggiamento. Solo nella dichiarazione scritta di \_\_\_\_\_ (doc. 2) si accenna, in maniera del tutto generica, ad un "linguaggio offensivo e inopportuno" nei confronti della datrice di lavoro, ma senza indicare il contenuto di tale linguaggio (sentenza impugnata, pag. 7 in basso 8 in alto). Sulla portata probatoria della dichiarazione testé citata già si è detto (sopra, consid. 7). La teste \_\_\_\_\_ ha riferito di essersi recata a metà luglio 2005 nel negozio ma di averlo trovato chiuso (audizione 10 maggio 2006, pag. 2). Tale circostanza non è di ausilio alla tesi della convenuta. Quanto, poi, alla testimonianza di \_\_\_\_\_, domestica della convenuta, basti rammentare che questa ha precisato "il doc. 4 da me scritto e firmato, mi è stato sottoposto con la forza, minacciandomi anche di farmi levare il permesso B come cittadina straniera e confermo quindi che il testo di cui al doc. 4 non corrisponde alla realtà perché io non so assolutamente nulla di questa cosa". E ha poi aggiunto "io delle questioni relative al lavoro fatto dalla signora AO 1 in Boutique non conosco nulla e non posso dire nulla" (loc. cit., pag. 4 in mezzo). \_\_\_\_\_ ha confermato in sede di audizione testimoniale 23 giugno 2006 la sua

dichiarazione scritta 23 settembre 2005 (doc. 3). Nella stessa ha indicato che la commessa era “ visibilmente nervosa in quanto, come lei stessa asseriva, il responsabile della Boutique era appena andato a prendere l’ auto al parcheggio e lei ne approfittava per farsi dare un passaggio verso casa. Di conseguenza ho dovuto provare in tutta fretta i capi che avevo deciso di acquistare, osservando che la venditrice era visibilmente infastidita dalla mia richiesta. Ricordo anche che io stessa le dissi che anche io avevo poco tempo e che, in fondo, avrebbe potuto servirsi dei trasporti pubblici ” . Un simile unico episodio non è tale da comprovare l’ atteggiamento gravemente lesivo invocato dalla convenuta. Circa, poi, la dichiarazione della stessa teste secondo la quale la convenuta ha poi avuto modo di verificare, i giorni successivi, che i capi da lei acquistati non erano stati registrati, basti rammentare che ella ha precisato di non aver “ verificato né cassa né libri di registrazione ” . \_\_\_\_\_, infine, ha affermato di aver “ visto una sola volta presso il negozio ” l’ istante e che quel giorno quest’ ultima “ era un po’ nervosa; faceva caldo. Mi disse che non vedeva l’ ora di andare in vacanza e che se l’ avessero licenziata avrebbe potuto andare in vacanza ” (audizione 23 giugno 2006). Anche questa testimonianza, che riferisce di un episodio isolato, non è tale da essere di ausilio, nemmeno se letto unitamente alla testimonianza di \_\_\_\_\_, alla tesi dell’ appellante. Ne consegue che, al riguardo, l’ apprezzamento del Segretario assessore resiste alla critica.

#### **E. 11**

L’ appellante contesta la decisione del Segretario assessore di ritenere tardivo il licenziamento immediato a causa della sostituzione errata della blusa, poiché tale episodio è avvenuto nel maggio/giugno 2005. Secondo la datrice di lavoro, invero, la disdetta è “ scaturita a seguito della mancata comparsa sul posto di lavoro ” ed è la “ somma di un insieme di motivi ” , non solo, come a sua detta erroneamente accertato dal primo giudice, dell’ episodio della camicetta. Ella ribadisce che, comunque, la sostituzione di un capo senza la presentazione dello scontrino che si è poi rivelato essere stato acquistato due anni prima è un fatto grave (appello, pag. 17 segg.). Se non che, il primo giudice ha accertato che la camicetta era stata venduta nel maggio 2005, che la cliente \_\_\_\_\_ l’ aveva riconsegnata senza averla indossata e che aveva prima interpellato telefonicamente la convenuta segnalandole la volontà di sostituire la camicetta, senza ricevere un rifiuto. L’ istante, poi, aveva tentato di contattare, invano, la convenuta, quando la cliente si era presentata in negozio per la sostituzione. Inoltre, non risulta che la datrice di lavoro avesse emanato direttive circa la sostituzione di merce (sentenza impugnata, pag. 9 in mezzo). Con tali accertamenti, fondati sull’ audizione per via di rogatoria della teste \_\_\_\_\_ (verbale 23 agosto 2006), la convenuta non si confronta. Inoltre, già si è detto (sopra, consid. 10) che la convenuta non ha provato quell’ “ insieme di motivi ” sui quali asserisce aver licenziato in tronco la dipendente. Al riguardo l’ appello dev’ essere respinto.

#### **E. 12**

La convenuta afferma inoltre che l’ intenzionalità, da parte della lavoratrice, “ di cercare il licenziamento, è tutt’ altro che remota ” . A suffragio di tale tesi invoca la testimonianza di \_\_\_\_\_ secondo la quale la dipendente le disse che se l’ avessero licenziata sarebbe potuta andare in vacanza, il fatto che si è rifiutata di ricevere lo stipendio per il mese di giugno 2005 e di essersi rivolta al RA 2 “ anziché attenersi alle istruzioni della datrice di lavoro ” (appello, pag. 19 segg.). Uno sfogo puntuale della lavoratrice con una cliente non sta ancora a comprovare la tesi della convenuta. Nemmeno le è di ausilio il rifiuto della dipendente di ricevere lo stipendio decurtato, decisione, come detto (sopra, consid. 8),

giustificata. Quanto al fatto di rivolgersi al RA 2, la lavoratrice aveva tutti i diritti di farlo per tutelare la sua situazione giuridica.

### **E. 13**

L' appellante conclude asserendo che il Segretario assessore ha “ disposto un ordine dei motivi di licenziamento del tutto arbitraria ” . Inoltre, il giudice di prime cure si è limitato ad analizzare solo alcuni di detti motivi e senza valutarli nel loro insieme (appello, pag. 21). Il Segretario assessore ha esaminato il motivo relativo all' atteggiamento assunto dalla dipendente, ritenendolo non comprovato o, comunque sia, non di una portata tale da giustificare un licenziamento in tronco. Egli si è poi chinato sulla questione della sostituzione della blusa, non ritenendolo un valido motivo di licenziamento immediato poiché non reiterato e, comunque, basato su una reazione tardiva della datrice di lavoro. Circa, poi, gli ammanchi che la convenuta asserisce aver riscontrato, il primo giudice ha accertato che gli stessi non sono stati provati. Infine, egli ha spiegato che il fatto, per la lavoratrice, di non essersi presentata sul posto di lavoro non era sufficiente, se non reiterato, a giustificare il licenziamento immediato e, in ogni caso, giustificato dalla mora nel pagamento dello stipendio così come significata alla datrice di lavoro. In che misura egli abbia disposto tali motivi in un ordine errato e, soprattutto, come ciò possa pregiudicare la tesi dell' appellante, questa non spiega. Nemmeno illustra quali altre ragioni egli non avrebbe esaminato e in che misura non li avrebbe valutati nel loro insieme. S provvisto di motivazione, al proposito l'appello va dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

### **E. 14**

L'appellante chiede in via principale che la sentenza pretorile sia riformata nel senso di respingere integralmente l'istanza e accogliere, invece, la sua domanda riconvenzionale (appello, pag. 2). Considerato che nella fattispecie, come deciso dal Segretario assessore, il licenziamento immediato era ingiustificato e che la lavoratrice non ha abbandonato senza giusta causa e senza preavviso il posto di lavoro, la domanda riconvenzionale della convenuta, fondata sugli art. 337d segg. CO (conclusioni 28 novembre 2006, pag. 8 in basso), non può essere accolta. L'appello dev'essere quindi respinto e la sentenza impugnata confermata.

### **E. 15**

Non si prelevano tasse né spese trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.-. Secondo giurisprudenza, quantunque non patrocinata, una parte vittoriosa ha diritto a un'equa indennità per l'incomodo che le è occorso (Rep. 1990 pag. 213 in alto; RtiD II – 2005 pag. 680). Nella fattispecie l' istante è stata rappresentata dall' associazione di categoria, che ha redatto le osservazioni 19 aprile 2007, e si giustifica dunque riconoscerne un'indennità di fr. 300.-. Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso è determinato dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa sede (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). Secondo l'art. 53 LTF l'importo della domanda riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale (cpv. 1). Qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a vicenda e una della due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto anche per quest'ultima se il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 1). Nella fattispecie il valore litigioso della domanda principale è di fr. 7'700.- (importo stabilito dal

Segretario assessore) e non più di fr. 9'300.- (cifra richiesta dall'istante). Quello della domanda riconvenzionale è di fr. 7'629.-. Nessuno dei due valori raggiunge il valore litigioso minimo di fr. 15'000.- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per le controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione. Per questi motivi, richiamato l'art. 148 CPC, dichiara e pronuncia: 1. L'appello 2 aprile 2007 di AP 1 è respinto. 2. Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 300.- per ripetibili di appello. 3. Intimazione: -; - Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La

presidente La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.